



COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 354 (temporanea)

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIA CASALE (TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DELLA S.P. 68) PER POSIZIONAMENTO GRU RELATIVA A LAVORI EDILI PRIVATI

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 02/07/2026 nella quale veniva evidenziata la necessità della chiusura completa al traffico di via Casale (tratto interno al centro abitato della S.P. 68 "Conzano – Casorzo" dal km 1,870 al km 1,905 circa) per il posizionamento di gru all'interno del cortile del fabbricato sito in via Casale n. 6 di proprietà dei sig.ri VAGNUCCI Alessandro e BONATO Chiara oggetto di interventi edilizi;

CONSIDERATO che detti lavori comporteranno, per un periodo di circa 4 ore, la chiusura totale della carreggiata, impedendo quindi il transito ad ogni categoria di veicoli;

VISTA la comunicazione di inizio lavori del Permesso di Costruire n. 4/2026 del 30/06/2026 pervenuta in data 14/07/2026;

RITENUTO pertanto di sospendere la circolazione, dalle ore 7:15 alle ore 11:00 circa, e comunque fino alla conclusione delle operazioni, del giorno sabato 18 luglio 2026, in via Casale di fronte al civico n. 6 (tratto interno al centro abitato della S.P. 68 dal km 1,870 al km 1,905 circa) nonché di disporre il divieto di sosta nel suddetto tratto di strada;

VALUTATO di individuare come percorso alternativo per i mezzi provenienti dal centro abitato la S.P. 68 in direzione di Vignale Monferrato fino al congiungimento con la S.P. 50 "Alessandria - Casale";

VALUTATO di individuare come percorso alternativo per i mezzi provenienti da Conzano ed aventi massa effettiva fino a 11 tonnellate la strada Comunale Stramba o, per i mezzi aventi massa superiore, la Strada Provinciale 69 "della Bonina";

RILEVATO necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero soggetti interessati dalle limitazioni, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, e apposizione di opportuni avvisi nelle vie oggetto di limitazione a carico della ditta esecutrice;

RITENUTO infine l'impossibilità di disporre deroghe al divieto di transito veicolare per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del d.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6, commi 4 e 5, l'art. 7, commi 1 e 3 e l'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);

VISTI gli artt. 30, 42 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO l'articolo 50 comma 5 e l'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito:

ORDINA

1. **DI ISTITUIRE** il divieto di transito, sia veicolare che pedonale, e di sosta in via Casale di fronte al civico n. 6 (tratto interno al centro abitato della S.P. 68 "Conzano – Casorzo" dal km 1,870 al km 1,905 circa) dalle ore 7:15 alle ore 11:00 circa e comunque fino alla conclusione delle operazioni, del giorno sabato 18 luglio 2026 al fine di permettere il posizionamento di gru all'interno del cortile del fabbricato sopra richiamato;
2. **CHE** nel caso in cui le operazioni terminassero prima, potrà essere ripristinata l'ordinaria viabilità;
3. **DI INDIVIDUARE** come percorso alternativo per i mezzi provenienti dal centro abitato la S.P. 68 in direzione di Vignale Monferrato fino al congiungimento con la S.P. 50 "Alessandria - Casale";
4. **DI INDIVIDUARE** come percorso alternativo per i mezzi provenienti da Conzano ed aventi massa effettiva fino a 11 tonnellate la strada Comunale Stramba o, per i mezzi aventi massa superiore, la Strada Provinciale 69 "della Bonina";
5. alla ditta **G.N.G. S.N.C. DI GAVELLO MAURIZIO & C.**, con sede a Castell'Alfero (AT) in via Montechiaro n. 46, esecutrice dei lavori, l'apposizione e la custodia dell'apposita segnaletica inerente i divieti e le deviazioni nonché quella necessaria per la sicurezza e la visibilità del cantiere. La segnaletica temporanea di cantiere e i dispositivi luminosi dovranno essere conformi al d.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed al Decreto 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo). La posa in opera, il guardianaggio, la manutenzione della segnaletica di chiusura e di deviazione del traffico in corrispondenza dei nodi stradali principali e di quelli che convogliano lo stesso sul percorso alternativo, nonché le installazioni luminose di segnalazione cantiere, restano interamente a carico della ditta che dovrà garantirne il costante buon funzionamento per l'intero periodo dei lavori.
6. La pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza per la durata di giorni 15, l'apposizione della prescritta segnaletica, l'affissione di appositi avvisi nelle vie oggetto di limitazione;
7. di trasmettere copia della presente ordinanza alla ditta **G.N.G. S.N.C. DI GAVELLO MAURIZIO & C.**;
8. **EDILNOVA S.r.l.** per gli adempimenti di competenza;
9. Di dare comunicazione della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Alessandria;
 - Questura di Alessandria;
 - Provincia di Alessandria - Direzione Viabilità;
 - Comando Carabinieri Stazione di Vignale Monferrato;
 - Comando Polizia Stradale di Alessandria;
 - Servizio Di Emergenza Territoriale 118 - Alessandria;

- **Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Di Alessandria;**
- **Società Cosmo S.p.A.;**
- **Società Bus Company;**

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali rispettivi provvedimenti di competenza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, presentare ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo della Regione (T.A.R.) Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, con ricorso straordinario per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. 495/1992 è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal d.lgs. 285/92, ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, comma 1 lett. a) dello stesso decreto.

Dalla Residenza Municipale, 14/07/2026

IL SINDACO
f.to Claudio SCAGLIOTTI